

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

I **Trattamenti Previdenziali** sono quelli collegati all'attività lavorativa e a un sistema di contribuzione: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a cui si accede con determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva o in presenza di una ridotta capacità lavorativa.

Alla base ci sono due strumenti importantissimi, frutto delle conquiste del Sindacato:

> **LA RIVALUTAZIONE (O PEREQUAZIONE)**, il meccanismo automatico che dovrebbe permettere ogni anno di adeguare l'importo delle pensioni all'inflazione e al costo della vita

> **LA NO TAX AREA**, la fascia di reddito esente da imposte, fissata finalmente per tutti a 8.125 euro lordi e ora svincolata anche dall'età



INTEGRAZIONE AL MINIMO

A DOMANDA

È l'integrazione che spetta a chi è andato in pensione con il sistema retributivo o misto e riceve un assegno più basso del trattamento minimo in vigore (501,89 euro lordi per il 2017) ed è strettamente legata ai redditi del pensionato o eventualmente della coppia.

COME FUNZIONA

Accertati i requisiti, bisogna fare domanda per il ricalcolo dell'assegno, arretrati compresi (all'interno della prescrizione quinquennale).

Se il beneficiario dovesse perderne il diritto (ad es. per superamento dei vincoli di reddito), continuerà comunque a ricevere un rateo nella misura fissata al momento della cessazione dello stesso.

Per le pensioni con decorrenza prima del 1994 si considera solo il reddito individuale, mentre per le altre, previa verifica di questo limite, bisogna guardare anche quello coniugale.

Le pensioni che rientrano nei limiti di reddito più bassi vengono integrate per intero, quelle che li superano ma stanno dentro il tetto più alto, avranno un'integrazione parziale che dipende dall'importo dell'assegno.

PENSIONI	LIMITI DI REDDITO PER PERSONE FISICHE			
	INDIVIDUALE		CONIUGALE	
	MIN.	MAX	MIN.	MAX
Nate prima del 1994			nessuno	
Nate nel 1994	6.524,57 euro	13.049,14 euro	26.098,28 euro	32.622,85 euro
Nate dopo il 1994			19.573,71 euro	26.098,28 euro

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

È la **somma aggiuntiva erogata a luglio ai titolari di pensioni fino a circa 1.000 euro lordi mensili che abbiano compiuto 64 anni**, entro determinati limiti di reddito personale complessivo, e varia da 336 a 655 euro.

COME FUNZIONA

Viene erogata d'ufficio, ma si può sempre farne richiesta se si ritiene di esserne stati erroneamente esclusi. Da quest'anno l'importo è aumentato per chi già la percepiva ed è stato individuato un ulteriore limite di reddito per averne accesso, ovvero ci sono più beneficiari:

ANNI DI CONTRIBUZIONE		LIMITE IMPONIBILE	LIMITE TOTALE (IMPONIBILE + 14ESIMA)	IMPORTO MAX 14ESIMA
LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI			
meno di 15	meno di 18	9.786,86 euro	10.223,86 euro	437,00 euro
tra 15 e 25	tra 18 e 28		10.332,86 euro	546,00 euro
oltre 25	oltre 28		10.441,86 euro	655,00 euro
meno di 15	meno di 18	13.049,14 euro	13.385,14 euro	336,00 euro
tra 15 e 25	tra 18 e 28		13.469,14 euro	420,00 euro
oltre 25	oltre 28		13.553,14 euro	504,00 euro

Entro il limite di reddito imponibile spetta l'intera somma aggiuntiva per tutte le tre fasce. Oltre questo limite, se il reddito non supera comunque la soglia massima (reddito imponibile + 14esima) spetta una quota ridotta.

L'importo spetta in misura fissa tranne:

- > in caso di pensione erogata per periodi inferiori all'anno (pensioni cessate per decesso o con decorrenza nel corso d'anno) o di un pensionato che compie 64 anni nel corso dell'anno, per cui viene corrisposta in proporzione al numero di mesi in oggetto
- > in caso di pensione superiore a 1,5 o 2 volte il trattamento minimo, ma inferiore a tale limite incrementato della quota della 14esima (clausola di salvaguardia), per cui viene corrisposta sottraendo al limite totale il reddito imponibile

Non costituisce reddito né a fini fiscali, né per la corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.



Propriamente detta **ai superstiti**, è la **prestazione economica erogata in presenza di particolari condizioni ai familiari di:**

- > un **pensionato deceduto**, titolare di pensione di anzianità, inabilità o vecchiaia (reversibilità)
- > un **lavoratore deceduto**, con almeno 15 anni di contributi oppure 5 di cui almeno 3 negli ultimi cinque anni (indiretta)

CHI NE HA DIRITTO

- > Coniuge sposato, anche legalmente separato o divorziato se titolare di assegno di mantenimento
- > Convivente dello stesso sesso unito civilmente
- > Figli (o equiparati, ovvero nipoti minori a carico)
 - > minorenni
 - > inabili
 - > studenti o universitari tra i 18 e i 26 anni a carico del genitore
 - > nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre
- > In assenza di coniuge e figli, spetta ai genitori a carico del deceduto, con almeno 65 anni, non titolari di pensione e, in loro mancanza, a fratelli e sorelle non coniugati a carico del deceduto, inabili, non titolari di pensione

COME FUNZIONA

Viene erogata su richiesta e spetta dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, indipendentemente da quando viene presentata domanda, che va fatta comunque entro cinque anni. L'importo varia secondo le diverse aliquote applicate sul totale della pensione già in essere o spettante:

BENEFICIARIO	ALIQUOTA
Coniuge	60%
Figlio solo	70%
Coniuge + figli	60% + 20% ciascuno (Max 100%)
Due figli orfani	40% + 40% = 80%
Tre o più figli orfani	100%
Genitore, fratello e sorella	15 % ciascuno

La pensione ai superstiti può essere ridotta se il beneficiario ha altri redditi e cessa al verificarsi di alcune condizioni.



CUMULABILITÀ REDDITO LAVORO-PENSIONE

Dal 1° gennaio 2009 i **redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con le pensioni** di vecchiaia, anticipata e di anzianità erogate con il sistema misto o retributivo e, sostanzialmente anche con quelle liquidate con il contributivo.

NOTE

Per poter cumulare i redditi:

- > i titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo devono avere almeno 60 anni se donna o 65 se uomo, almeno 40 anni di contribuzione o 35 anni di contributi e 61 anni di età
- > i titolari di pensioni e assegni di invalidità, entro determinati limiti di reddito, avranno una riduzione che varia dal 25 al 50% dell'importo previsto, mentre il cumulo non è ammissibile per i titolari di pensione di inabilità

SUPPLEMENTO DI PENSIONE

A DOMANDA

È l'**incremento che si aggiunge all'assegno principale già in pagamento** e che ne diventa parte integrante dalla data in cui è concesso **quando, dopo il pensionamento, si riprende a lavorare** – o si continua a farlo, se autonomi –, **cumulando ulteriori contributi**.

COME FUNZIONA

Decorre dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta.

Spetta su tutte le principali prestazioni previdenziali: pensione di vecchiaia, anche anticipata, di anzianità, assegno ordinario di invalidità ed anche sulle pensioni in totalizzazione o in regime di cumulo (se previsto dalla gestione).

L'assegnazione segue diversi criteri e regole, a seconda del tipo di pensione esistente.

In generale, per valorizzare i contributi versati devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento o, in deroga a tale disposizione e per una sola volta, dopo 2 anni se si è raggiunta l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Possono essere **sufficienti anche poche giornate di lavoro**, ad esempio in agricoltura, perché non è previsto un minimo di contributi da versare.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

A DOMANDA

È la **misura che si può ottenere quando, come lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato, si sono versati contributi in una gestione diversa da quella principale senza aver raggiunto il minimo contributivo sufficiente per ottenere una pensione autonoma**.

COME FUNZIONA

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta.

Non importa quando e in che misura (non c'è un minimo) siano stati versati i contributi, che ne determinano però l'importo, individuato secondo le comuni norme previste per il calcolo della pensione.

È reversibile, in caso di morte del pensionato, e può ottenere un supplemento di pensione, mentre non è integrabile al minimo.

ATTENZIONE!

Le informazioni riportate hanno carattere generale.

Ogni trattamento **previdenziale** e **assistenziale** prevede condizioni di accesso e limiti reddituali differenti che tengono conto di diversi redditi assoggettabili, esenti o meno IRPEF, ed escludono a loro volta prestazioni differenti (es. pensioni di guerra, redditi della casa di abitazione, etc.)